

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Milena Liviero
Dottore Commercialista

Circolare n. 7 / 2025

Castelfranco Veneto, 11 marzo 2025

Spett.li

CLIENTI

NOVITA' IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA

Con il DLgs 192/2024 è stata effettuata un'importante revisione del regime impositivo dei redditi. Si fornisce di seguito un riepilogo delle novità di maggior interesse per le imprese.

NUOVI COEFFICIENTI PER LE SOCIETA' NON OPERATIVE DAL 2024

Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo PRESUNTO, al fine di distinguere una **SOCIETÀ OPERATIVA** da una **SOCIETÀ DI COMODO**. In linea generale i coefficienti sono stati dimezzati con un beneficio nella relativa disciplina.

Tali aliquote trovano applicazione dal periodo d'imposta 2024.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

Viene offerta a tutti i soggetti la possibilità di affrancare le **RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA** presenti in bilancio, e quindi di eliminare il vincolo fiscale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di **RISERVE DI UTILI DISTRIBUIBILI AI SOCI**.

Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere **ESISTENTI** nel bilancio dell'esercizio in corso **al 31.12.2023**, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024.

L'**IMPOSTA SOSTITUTIVA** si applica nella misura del **10%**. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in **4 RATE di pari importo**, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

DETERMINAZIONE RIMANENZE FINALI DELLE COMMESSE INFRANNUALI E ULTRANNUALI

Il Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto la **piena armonizzazione tra i criteri di valutazione civilistici e fiscali delle commesse in corso di esecuzione**. Questa modifica si applica sia alle commesse ultrannuali (contratti con durata superiore a 12 mesi) sia a quelle infrannuali (con durata inferiore a 12 mesi), ponendo fine a un sistema che per anni ha creato complessità operative e disallineamenti tra il reddito civilistico e quello fiscale. A partire dal periodo d'imposta 2024, le imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC potranno utilizzare **gli stessi criteri di valutazione sia in bilancio che ai fini fiscali**, senza dover apportare rettifiche in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, per le commesse ancora in corso al 31 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni.

Si rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Distinti Saluti

CONTECERVI SRL STP